CAMERA DEI DEPUTATI N. 2013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGGIONI e MIOTTI CARLI AMALIA

Presentata il 13 novembre 1969

Norme per il comando degli insegnanti dello Stato, forniti di titolo idoneo, presso le scuole statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È nota la carenza di professori per le scuole medie per cui varie sono le proposte allo studio per risolvere o migliorare la situazione. Tra le tante non si è mai pensato alla possibilità di recuperare un non indifferente numero di professori (regolarmente abilitati o idonei all'insegnamento), i quali per circostanze varie prestano servizio, in qualità di impiegati di ruolo, presso l'Amministrazione dello Stato cui hanno acceduto a seguito di regolare concorso.

La ragione della scelta da parte di costoro che sono forniti di titolo abilitazione all'insegnamento, della carriera amministrativa, va ricercata nella passata ristrettezza dei ruoli della scuola rispetto al numero dei laureati. Ora che tali ruoli sono stati ampliati per la istituzione di nuove scuole e classi, tale personale potrebbe, è vero concorrere alle nuove cattedre, ma poiché nella Amministrazione in cui presta servizio ha ormai percorso gran parte della carriera, ben difficilmente potrebbe essere indotto a ricominciare daccapo, anche se rimasto idealmente legato al mondo della scuola.

Sarebbe tuttavia sufficiente, per conciliare le opposte esigenze, estendere alle cattedre di insegnamento l'istituto del comando, già in atto nell'Amministrazione dello Stato fra i ministeri: ne sono escluse le scuole. Ma non esistono validi motivi che impediscono la estensione da altri ministeri alla scuola, quando, naturalmente, l'interessato abbia titoli sufficienti per l'insegnamento. Nessun onere ne viene allo Stato perché il comando prevede la conservazione dell'intero emolumento percepito all'atto del comando. Al funzionario comandato dovrà essere garantito che la scuola risieda nella stessa località o in località viciniore a quella dove attualmente lavora e ciò per la naturale applicazione della facoltà prevista dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, in possesso del titolo idoneo all'insegnamento,

possono, a domanda, essere comandati a prestare servizio, in qualità di insegnanti, nelle scuole statali. Nel corso di più domande per una stessa cattedra la precedenza è determinata dal possesso dello specifico titolo di idoneità, di abilitazione ed infine dalla laurea.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3.